

AVV. MARIELLA RIZZO
Corso VI Aprile, 390 – 91011 Alcamo (TP)
Tel. 339 – 80.56.143 – Fax, 0924 – 191.66.00
Email: rizzomariella.mr@gmail.com
Pec: mariella.rizzo@avvocatitrapani.legalmail.it

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

***e con richiesta di autorizzazione alla notificazione nei confronti
dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.***

Per la Sig.ra **Giuseppa Arduino**, nata a Erice (TP) il 29.03.1975, Codice fiscale RDNGPP75C69D423A e residente in Alcamo in via Torremuzza n. 16 (91011), rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. Mariella Rizzo (C.F. RZZ MLL 79T47 A176K) del Foro di Trapani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alcamo (TP), nel Corso VI Aprile n. 390 (91011). Il procuratore suddetto indica quali recapiti ove far pervenire le comunicazioni inerenti il presente procedimento il seguente numero di fax: 0924 1916600 ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: mariella.rizzo@avvocatitrapani.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Ambito Territoriale della Provincia di Mantova** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in via Cocastelli, 15 (46100) Mantova;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE SICILIA - Ambito Territoriale della Provincia di Palermo** (C.F. 80012100824), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Via San Lorenzo Colli, 312/g (90146) Palermo (PA);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE SICILIA - Ambito Territoriale della Provincia di Trapani** (C.F. 80003400811), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Via Castellammare, 14 Trapani (91100)

RESISTENTI



E NEI CONFRONTI

dei docenti di scuola primaria, partecipanti alla mobilità 2016/2017 nelle Fasi contraddistinte nel CCNI dell'08.04.2016 (**art. 6, doc. n. 4**) con lettere C, i quali sono in possesso di punteggio inferiore e o pari a quello della ricorrente (12 + 6 per ricongiungimento al comune di residenza "A176") ed hanno ottenuto l'assegnazione in uno degli Ambiti territoriali delle province siciliane dalla medesima indicati con priorità (cfr nominativi evincibili dai bollettini dei trasferimenti della scuola primaria nelle province siciliane, **doc. n. 7 e 8**);

- CONTROINTERESSATI-

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito territoriale Sicilia 0027 e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a provvedere a detto trasferimento

F A T T O

L'odierna ricorrente, sig.ra Giuseppa Arduino, è una docente di scuola primaria, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la "fase C" del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n.107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, in quanto vincitrice del concorso ordinario (indetto con D.M. 02/04/1999) per l'abilitazione, l'idoneità e l'insegnamento nelle scuole elementari (oggi primarie) e contestualmente del concorso ordinario (indetto con D.M. del 06.04.1999) per l'abilitazione, l'idoneità e l'insegnamento nelle scuole materne.

L'istante è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, con sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Comprensivo Goito (MNIC805003), provincia di Mantova (cfr contratto di lavoro prot. 5507 del 01.12.2015, **doc. n. 1**), confermata nel 2016 come sede di titolarità definitiva.

All'atto della nomina ed immissione in ruolo la Signora Giuseppa Arduino si trovava collocata nella G.A.E. (Graduatoria Ad Esaurimento) degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria della Provincia di Mantova con punteggio 19.

Assunta su sede provvisoria nella provincia di Mantova ai sensi del comma 101 dell'art. 1 della predetta legge n. 107/2015, dovendo partecipare alle operazioni di



mobilità straordinaria valevoli per l'a.s. 2016/2017, pur riportando un punteggio di 12 punti (ed ulteriori 6 punti per il comune di ricongiungimento), nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Sicilia, nel seguente ordine 0027, 0028, 0020, 0019, 0018, 0017, 0021, 0022, 0001, 0002, 0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0023, 0024, 0025, 0026, 0013, 0014, 0015, 0016, 0004, 0005, la ricorrente non ha ottenuto il richiesto trasferimento (e ciò nemmeno nelle successive mobilità per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2021 si allegano ultime domande mobilità 2020/2021 e 2021/22 e mail di diniego, prospetti con disponibilità posti anno 2020/2021 – **doc. n. 16 e 17**), ma è stata assegnata alla regione Lombardia presso l'I.C. di Goito (come da notifica ricevuta a mezzo mail in data 29.07.2016 di assegnazione sede scolastica che si produce – **doc. n- 6**).

Relativamente all'anno scolastico 2020/21 la sig.ra Arduino in virtù di assegnazione provvisoria (come da graduatoria assegnazioni provvisorie allegata – posizione n. 464 - **doc. n. 15**) ha prestato servizio nella qualità di insegnante di sostegno presso il TERZO CIRCOLO DIDATTICO "UMBERTO DI SAVOIA" di TRAPANI, motivazione che giustifica la presentazione del presente ricorso presso l'autorità giudiziaria adita atteso che la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Com'è noto, nel 2016 l'algoritmo definito "impazzito" inviò almeno diecimila docenti vincitori di concorso nelle scuole del Nord quando invece avevano diritto a restare a casa. Il Tar del Lazio - sezione Terza bis, sentenza del 10 settembre 2019, ultima di una lunga serie - certificò l'errore sanzionando il ministero dell'Istruzione che si rese colpevole *"di una grave lacuna amministrativa"* lasciando il potere decisionale ad un algoritmo non controllato da mano umana: *"Un metodo orwelliano"*, scrivono i giudici, che cozza con la Costituzione e persino con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. *"Le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione"*, si legge nella sentenza, *"non possono mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di*



giudizio che solo un'istruttoria affidata a un funzionario persona fisica è in grado di svolgere".

Trattasi di un programma di *software* che una perizia tecnica in sede giudiziale definì "*confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante, elaborato in due linguaggi di programmazione differenti, di cui uno risalente alla preistoria dell'informatica, costruito su dati di input gestiti in maniera sbagliata*".

Sono questi i termini utilizzati dal pool di esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza, incaricati per la sopracitata consulenza tecnica d'ufficio, per descrivere l'algoritmo della mobilità 2016/2017 (vedasi perizia allegata – **doc. n. 18**).

È evidente che l'algoritmo ha causato diversi errori nell'attribuzione degli ambiti poiché non solo non ha tenuto conto correttamente del conteggio dei docenti ma alla fine della mobilità sono residue cattedre non assegnate ai docenti, sia in Sicilia, sia in altre regioni.

Giova precisare sin d'ora che per l'anno scolastico 2016/2017 di cui trattasi (che segna l'entrata a regime della riforma del sistema di istruzione avviato con la legge 13.07.2015 n. 107, con l'introduzione dei "ruoli regionali del personale docente, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto scolastico", cfr art. 1, comma 66,) il MIUR ha, tra l'altro, previsto l'avvio di un piano straordinario di mobilità territoriale nazionale in forza dell'art. 1, comma 108, della citata legge 107 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.

All'uopo, il legislatore ha autorizzato la partecipazione alla suddetta mobilità straordinaria territoriale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede di cui all'art. 399 co. 3 Dlgs n. 297/1994, dei "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015... Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016,...".

In altri termini, sono destinatari della procedura di mobilità nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, i docenti che pur avendo sede definitiva, sono tutt'ora soggetti al vincolo di permanenza triennale, appositamente derogato dalla legge nonché i docenti assunti con il piano assunzionale 2015/2016 ed assegnati su sede provvisoria.



Orbene, la mobilità annuale è stata avviata con l'Ordinanza Ministeriale dell'08.04.2016 n. 241 (**doc. n. 3**), le cui norme stabiliscono i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto l'8 aprile 2016 (**doc. n. 4**).

Come meglio si illustrerà, l'art. 6 del citato CCNI ha individuato quattro distinte fasi di assegnazione dei posti (contraddistinte con le lettere "A", "B", "C", e "D"), destinate ad operare in successione, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1 allo stesso CCNI.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Trapani o di Palermo e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio inferiore a quello della ricorrente medesima.

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, sono numerosi i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) e che vantano un punteggio inferiore a 12+6 punti.

Invero, a titolo esemplificativo, si indicano alcuni dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti della provincia di Trapani e di Palermo con punteggio inferiore e/o a parità di punteggio 18 (12+6) ma con età anagrafica minore rispetto alla ricorrente sono i seguenti:

- Sicilia Ambito 0027

Gullo Teresa nata il 25/04/1979 con punteggio 16;

Vitta Rosalinda nata il 21/06/1979 con punteggio 16;

Ferlazzo Francesca nata il 19/06/1981 con punteggio 17;

Adamo Paola nata il 10/09/1981 con punteggio 18;

Di Palermo Antonella nata il 15/08/1981 con punteggio 18;

Franchina Luca nato il 18/01/1980 con punteggio 18;

Giambino Maria nata il 16/07/1982 con punteggio 18;

Siragusa Oriella nata il 08/06/1983 con punteggio 18;

Pastore Massimo nato il 22/08/1963 con punteggio 18;

- Sicilia Ambito 0021

Giangrasso Salvatore Vincenzo nato il 07/10/1969 con **punteggio 0**;



Giannettino Claudia nata il 03/05/1983 con punteggio 12;
Militello Maria Elina nata il 15/12/1979 con punteggio 12;
Manno Antonella nata il 02/06/1980 con punteggio 12;
Di Giovanna Alessandra nata il 17/02/1981 con punteggio 12;
Cataldo Daniela nata il 30/05/1965 con punteggio 12.

Anche negli ambiti della provincia di Catania ci sono stati trasferimenti di docenti con punteggio inferiore o pari a quello della sig.ra Arduino che per evitare eccessive lungaggini non si riportano nel presente atto ma che possono essere facilmente individuati mediante una breve disamina del bollettino provincia di Catania che si produce (**doc. n. 9**). A parità di punteggio e precedenza, la valutazione della domanda è condizionata dall'età anagrafica del richiedente con priorità per la richiesta del docente con maggiore anzianità anagrafica.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati al pari della stessa, **con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c)**, ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato un'illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (Fase B.3) della mobilità, antecedente a quella della ricorrente (Fase C), con ciò muovendosi **con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione** e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. CCNI sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, fase B punto 2 ed art. 6, comma 1, fase C).

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti reclutati mediante



scorrimento della graduatoria del concorso del 2012., mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 12 punti (più ulteriori 6 per il ricongiungimento), non ha ottenuto il trasferimento in Sicilia, mentre **risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Trapani o di Palermo e comunque negli stessi ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, diversi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con 0 punti).**

Inoltre, da un esame dei posti rimasti vacanti in esito alle operazioni di mobilità, la ricorrente ha accertato che diversi posti sono residuati negli ambiti dalla stessa indicati tra le preferenze, talché non è dato comprendere il *modus operandi* del Ministero nella ripartizione dei posti vacanti e disponibili (**doc. n. 10 e 11**).

Si aggiunga, altresì, a conferma dell'attuale disponibilità di posti vacanti e disponibili che, in data successiva alla mobilità in questione, e precisamente nel mese di ottobre 2016 (**doc. n. 12**), sono stati stipulati varie proposte di contratto a tempo determinato per posti di scuola di scuola primaria residuati dopo i trasferimenti 2016/2017 presso l'Ambito Territoriale di Trapani.

La ricorrente ha partecipato alla mobilità territoriale per l'assegnazione ambito a livello nazionale scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017, aspirando ad ottenere il trasferimento presso gli ambiti territoriali di preferenza (SICILIA Ambiti: 0027 - 0020 – 0028 – 0019 – 0017), dove all'epoca risiedeva con i propri familiari, l'anziana madre, ultraottantenne con grave patologia neurodegenerativa, e la sorella e dove attualmente risiede con il coniuge, trovandosi, altresì in stato di gravidanza, precisamente all'8 mese (come da certificato che si produce – **doc. n. 14**).

Attesa la mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Trapani, di Palermo o comunque negli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017 e stante l'evidenza degli errori materiali verificatisi nella procedura di assegnazione degli ambiti territoriali, con buona pace dei requisiti partecipativi sanciti dalla legge nonché dei criteri stabiliti dal CCNI, ovvero quello della "successione" tra le quattro fasi e del "miglior punteggio per ciascun ambito di preferenza", l'odierna ricorrente si vede costretta



a ricorrere, dinanzi a Codesto Tribunale affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di

DIRITTO

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che:

“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti”.

“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”.

2. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e (2) la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.



La ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da GAE), di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE, venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale.

La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti “.

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.2.) sono “gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia” e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.



Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso – per di più semplici idonei e non già vincitori – si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi ben più elevati, indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE).

La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio. Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.



Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come pocanzi evidenziato, altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, e della stessa fase, con punteggio, e posizione inferiore e/o pari nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicino rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia.

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai



vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, **"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"**. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il **Consiglio di Stato**, *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 12+6 punti non ha ottenuto il trasferimento in Sicilia, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 0 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il



personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 - nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Pertanto, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

- in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
- il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
- la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**



Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Senonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE. L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA CONTRATTUALE.



E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3 e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Su identica fattispecie, il **Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016**, ha evidenziato che l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le



situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Anche il **Tribunale di Ravenna** (ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017 e con la recentissima **sentenza n. 257/2019** è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che *“le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E.*

Tale orientamento è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di merito con varie pronunce formatesi in materia. (*ex multis*, sentenza del Tribunale di Marsala Sezione Civile n. 1558/2020 R.G. del 09/02/2021; Tribunale di Messina sent. n. 1038/2020 e ordinanza 10.08.2017; Tribunale di Bari sent. n. 1177/2020; Tribunale di Termini Imerese sent. n. 157/2019; Tribunale di Pesaro sent. n. 206/2017; Tribunale di Roma sent. n. 2056/2017 e n. 3635/2017; Tribunale di Pavia ordinanza 27.04.2017 e sent. 28.09.2017 e 1.12.2017; Tribunale di Parma sent. n. 265/2017; Tribunale di Siracusa sent. n. 860/2017; Tribunale di Catania ordinanza 25.07.2017 e ordinanza del 6.12.2017 e 11.12.2017 e 12.02.2018).; Tribunale di Parma Sezione Lavoro n. 72/2020 pubbl. il 30/06/2020; ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017), Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017); Tribunale di Bergamo sent. n. 120/2019;

In particolare, il **Tribunale di Catania (ordinanza 6.12.2017)** ha rilevato quanto segue: *“sotto il profilo del fumus boni iuris, può condividersi l'orientamento*



espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia"), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al dlgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.



Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non poi trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 ... OMISSIS ...".

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che *unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015* e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Nella specie parte ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi inferiori rispetto al proprio o a parità di punteggio.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:



- art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;
- articolo 51, comma 1, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;
- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3 del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.



E', del pari, di solare evidenza l'illegittimità delle modalità attraverso le quali è stata espletata la procedura di mobilità in parola, nonché la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio* tra concorrenti alla stessa procedura selettiva interna, oltre che dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, dal momento che la ricorrente, nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, si è vista scavalcata da numerosi candidati che concorrevano per una fase successiva del medesimo piano di mobilità e che avevano conseguito un punteggio per titoli peggiore rispetto a quello della ricorrente.

Innumerevoli sono le falle e i vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016, dal momento che gli elenchi dei trasferimenti non chiariscono in base a quali criteri matematici gli uffici abbiano operato le assegnazioni ed applicato, quindi, i criteri generali indicati dalla legge e dal CCNI (peraltro, lo stesso M.I.U.R. ha palesato l'applicazione di un algoritmo rimasto tuttavia incomprensibilmente segreto).

La stessa ordinanza n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità limitandosi a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. "sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza" (art. 6) e che: "l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti" (art. 10, al comma 2).

Invero, gli elenchi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali non consentono ai destinatari delle operazioni di operare una puntuale verifica sulle mobilità seguite dagli Uffici nell'applicazione delle norme, determinando, in tal modo, un'evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della P.A.

Appare, in conclusione, evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è affetto da un'eclatante illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione.



4. DIRITTO DI PRECEDENZA PER GLI INSEGNANTI FUORI SEDE EX ART. 470 DEL TESTO UNICO IN MATERIA SCOLASTICA.

La norma imperativa posta dall'**art. 470 del D.Lgs 297/1994**, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativo proprio alla mobilità professionale, così recita: *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Con **sentenza n. 703/2020**, il **Giudice del lavoro del Tribunale di Latina** ha precisato che “la norma primaria attribuisce un’ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi. La norma convenzionale di cui al CCNI contrasta con tale norma primaria, per cui va disapplicata e, in sua sostituzione, va applicata la *regula iuris* di cui all’art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, con il risultato di destinare in via prioritaria i posti dispari anche alla mobilità professionale”

Recentemente è stata anche dichiarata l’applicazione della precedenza prevista dall’art. 470, comma 1 del decreto legislativo n. 297/1994, in favore dei docenti fuori sede, con una straordinaria pronuncia del **Tribunale di Catania – sezione Lavoro (sentenza n. 158 del 30.03.2021)** che ha affermato che i docenti fuori sede non possono essere scavalcati nelle operazioni di mobilità dai docenti neo immessi in ruolo che hanno occupato illegittimamente le sedi indicate in fase di domanda di mobilità dagli stessi immobilizzati. La suddetta sentenza così recita: *“la riserva accordata agli idonei del concorso 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultanti tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze), né legate al principio del*



concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

Tra l'altro la questione è stata proprio nei giorni scorsi oggetto di interrogazioni parlamentari (14 luglio 2021 – n. 3-02707) in cui si è messo in evidenza come la situazione ad oggi appare penalizzante su specifiche fasce di questa categoria professionale e come la difficoltà di rientrare nelle sedi di provenienza penalizza non solo, ma soprattutto, le donne e le famiglie dei docenti, costrette ad una vita condizionata dal lavoro fuori sede.

È palese, pertanto, che lo stesso Testo Unico in materia scolastica sancisce il principio secondo cui **i trasferimenti hanno la precedenza sulle immissioni in ruolo** così sancendo il diritto di preferenza al trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine.

5. SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come sopra evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.



La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

6 - PERICULUM IN MORA E DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Considerata la manifesta fondatezza delle doglianze qui rappresentate per le ragioni in fatto e diritto esposte sopra, si ritiene che il presente ricorso meriti ampio ed integrale accoglimento, sia con riferimento al punteggio non tenuto in considerazione dall'Amministrazione resistente, sia sul mancato riconoscimento della precedenza di cui gode la Sig.ra Arduino Giuseppa.

Il pregiudizio che si determinerebbe, ove non si ponesse rimedio a tale illegittima situazione, è di portata eccezionale, non soltanto perché la sig.ra Arduino dovrebbe recarsi presso l'Istituto Comprensivo Goito (MNIC805003), provincia di Mantova (Lombardia) con aggravio dei costi da sostenere per potersi mantenere in termini di vitto e alloggio.

È, altresì, evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente sta subendo; la ricorrente è stata costretta a lasciare la propria famiglia in Sicilia per recarsi al lavoro nella lontana Lombardia, pur avendo una situazione familiare estremamente delicata che rende la sua presenza all'interno del nucleo familiare assolutamente indispensabile avendo una madre quasi novantenne con problemi di salute.

Invero, la di lei madre è affetta da patologia neurodegenerativa caratterizzata da compromissione delle funzioni mnesiche associata a rallentamento ideomotorio e riduzione dell'iniziativa spontanea. Tutto ciò sta comportando un deterioramento neurocognitivo che rende necessarie cure ed assistenza continua nei suoi confronti, non essendo in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana in autonomia (così come comprovato dal certificato del medico responsabile dell'ASP di Trapani di cui al **doc n. 13**).

A ciò si aggiunge lo stato attuale di gravidanza in cui versa la ricorrente con previsione di parto entro fine mese di agosto 2021 (come da certificato di gravidanza che si allega – **doc. n 14**). E' evidente che ulteriori danni



deriverebbero alla sig.ra Arduino qualora dovesse lasciare la sua famiglia ed il nascituro per recarsi in Lombardia.

Sulla necessità di un puntuale intervento del Tribunale adito, ci si riporta dell'arresto giurisprudenziale secondo cui " il *periculum in mora*, tra l'altro, è *in re ipsa* poiché il trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a più di un migliaio come la ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore.

Ed ancora quanto al *periculum in mora*, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 1.400 km dal luogo di residenza costituisca un danno alla vita familiare e personale non riparabile per equivalente (Trib. di Parma, ord. n. 250/2017).

Tra l'altro, come risaputo e come previsto dal nostro ordinamento, i figli devono garantire assistenza morale e non solo materiale ai genitori anziani, con la conseguenza che qualora non venisse rispettato il diritto della persona anziana all'assistenza dei figli, quest'ultimi potrebbero incorrere nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare punito dal codice penale.

Pertanto, non è solo l'assistenza economica a rilevare nei confronti del genitore anziano e non autosufficiente, ma anche e soprattutto quella "**morale**", ossia la **concreta vicinanza** affinché questi non resti solo a casa, trascurato e incapace di badare a se stesso.

Nonostante l'assistenza morale rappresenti un adempimento per lo più spontaneo, la giurisprudenza ha precisato che anche lasciare il genitore anziano da solo, privo di cure e assistenza, così come di un bambino di solo pochi mesi può costituire un'ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente sanzionata.

L'art. 591 c.p., infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni, non solo l'abbandono del minore, bensì anche quello di una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

Nel caso di specie, come si può facilmente comprendere e desumere da quanto anzidetto, la madre non può essere lasciata assolutamente da sola e pertanto, atteso che la figlia convivente è impiegata presso il Comune di Alcamo, è



necessaria la presenza a casa anche dell'altra figlia anche in ossequio al diritto dei genitori anziani di essere accuditi da tutti i figli.

In virtù di tutte le considerazioni sopra espresse, non pare peregrino affermare che il Tribunale non potrà non ravvisare tutti gli elementi ed i presupposti normativi per far sì che venga fatta giustizia delle sofferenze patite dall'odierna ricorrente con conseguente risarcimento del danno, provvedendo nel modo che riterrà più opportuno.

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso, e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016,

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio attribuito ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia ambito 0027 o, in subordine, ambito 0028 o, in ulteriore subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0027 o, in subordine,



ambito 0028 o, in ulteriore subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio vantato e più precisamente preferendo *in primis* le scuole ubicate rispettivamente nel Comune di Alcamo;

- ordinare e/o condannare il MIUR e le Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo la propria competenza, a trasferire la ricorrente con effetto dall'01.09.2016 presso una delle scuole ubicate rispettivamente nel Comune di Alcamo ovvero in subordine presso una delle altre scuole secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, ovvero in altra scuola sita nell'Ambito territoriale 0027 della provincia di Trapani, ovvero in altra scuola degli Ambiti della provincia di Trapani (Ambito 0028) o di Palermo (Ambiti 0020, 0019, 0017) sempre secondo l'ordine di preferenza di cui alla domanda di mobilità;

- condannare il M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi* dalla docente Arduino Giuseppa per il mancato trasferimento da quantificarsi in via equitativa;

- ove occorra, deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate nel punto 4 del presente ricorso, indi sospendere il giudizio *de quo* ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

In via istruttoria, si depositano, unitamente al presente ricorso con procura in calce, i seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 prot. 5507 del 01.12.2015;
2. Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;
3. Stralcio Ordinanza Ministeriale dell'08.04.2016 n. 241;
4. Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016;
5. Domanda di mobilità della ricorrente e lettera notifica validata dal MIUR;
6. Notifica mail del 29.07.2016 assegnazione sede scolastica;



7. Bollettini dei trasferimenti per la scuola primaria nella provincia di Trapani pubblicato il 29.07.2016;
8. Bollettini dei trasferimenti per la scuola primaria nella provincia di Palermo pubblicato il 02/08/2016;
9. Bollettini dei trasferimenti per la scuola primaria nella provincia di Catania del 29.07.2016;
10. Elenco posti rimasti vacanti in esito alle operazioni di mobilità di scuola primaria in Ambito Trapani;
11. File nazionale posti disponibili per l'a.s. 2016-2017 dopo la mobilità;
12. Elenco del 26/10/2016 dei docenti assunti successivamente alla mobilità 2016/2017 in provincia di Trapani 26/10/2016;
13. Certificato medico dell'ASP di Trapani attestante patologia neurodegenerativa madre;
14. Certificato di gravidanza rilasciato dal medico specialista;
15. Graduatoria Assegnazione provvisoria su Trapani a.s. 2020/2021.
16. Domanda mobilità 2020/2021 e 2021/2022 e mail diniego mobilità 2020/21 e 2021/22;
17. Prospetti con disponibilità posti anno 2020/2021 e 2021/2022;
18. Perizia tecnica su algoritmo della mobilità 2016/2017.

Sempre in via istruttoria, ove occorresse, si chiede volersi ordinare l'acquisizione in giudizio delle sedi disponibili, sia prima che dopo le operazioni di mobilità 2016/2017, negli Ambiti Territoriali della Sicilia per la scuola primaria.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Gli scriventi procuratori in adempimento del mandato in calce rilasciato dalla ricorrente

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta assegnazione in uno degli Ambiti territoriali richiesti nella domanda di partecipazione alla mobilità dei docenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che pur avendo partecipato al piano di mobilità nelle fasi successive a quella della



ricorrente, e pur avendo conseguito un punteggio deteriore per titoli di servizio e professionali, risultano assegnatari di un posto in uno degli Ambiti territoriali indicato dalla ricorrente con preferenza prioritaria nella domanda di mobilità (trattasi degli Ambiti Sicilia 27, 28, 20,19,18,17,21,22);

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli tutti;

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per la ricorrente;
- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica;
- In materia de qua, Codesto Tribunale da diverso tempo dispone quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le tante r.g. n. 4638/2016, r.g. 4616/2016, TAR Lazio 176/09);

RILEVATO INFINE CHE

- La notifica con pubblicazione sul sito Internet (www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

FORMULA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO



nei confronti di tutti i docenti di scuola primaria che pur avendo partecipato al piano di mobilità 2016/2017 nelle fasi successive a quella della ricorrente, e pur avendo conseguito un punteggio peggiore per titoli di servizio e professionali, risultano assegnatari di un posto in uno degli Ambiti territoriali indicato dalla ricorrente con preferenza prioritaria (trattasi degli Ambiti territoriali della Regione Siciliana contraddistinti con Sicilia Ambito 0027, Ambito 0028, Ambito 0020, Ambito 0019, Ambito 0018, Ambito 0017, Ambito 0021, Ambito 0022), attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità della ricorrente e delle amministrazioni intimato;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “i docenti di scuola primaria che pur avendo partecipato al piano di mobilità 2016/2017 nelle fasi successive a quella della ricorrente, e pur avendo conseguito un punteggio peggiore per titoli di servizio e professionali, risultano assegnatari di un posto in uno degli Ambiti territoriali indicato dalla ricorrente con preferenza prioritaria (trattasi degli Ambiti della Sicilia nr. 0027, 0028, 0020, 0019, 0018, 0017; 0021, 0022);
- 5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente processo è indeterminato, e che, pertanto, trattandosi di controversia in materia di lavoro e pubblico impiego, l'importo del contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Alcamo, 22 luglio 2021

Avv. Mariella Rizzo

